

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
734/2017/R/GAS**

**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE CONCORRENZA IN  
MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI  
VALORI DI RIMBORSO E DEI BANDI DI GARA RELATIVI  
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito dei procedimenti avviati con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM

Mercati di incidenza: gas

*2 novembre 2017*

## *Premessa*

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito dei procedimenti individuati al punto 1., lettere b) e c), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM.*

*Con tali procedimenti l'Autorità intende dare attuazione alle disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17) in materia di semplificazione degli iter per la valutazione dei valori di rimborso (VIR) e degli iter di valutazione dei bandi di gara, in relazione allo svolgimento delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.*

*Nel presente documento per la consultazione sono illustrati gli orientamenti dell'Autorità per lo sviluppo operativo delle ipotesi di semplificazione sia in relazione alle attività finalizzate alla formulazione di osservazioni agli scostamenti VIR-RAB, sia in relazione alle osservazioni sui bandi di gara.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)) entro il 30 novembre 2017.*

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico***

***Direzione Infrastrutture***

***Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano***

***e-mail: [infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)***

***sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)***

## INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI.....	4
<b>1 Oggetto della consultazione .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Brevi richiami normativi .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Obiettivi dell'intervento .....</b>	<b>9</b>
<b>4 Struttura del documento .....</b>	<b>9</b>
PARTE II – SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI RIMBORSO (VIR).....	10
<b>5 Il quadro delle semplificazioni in relazione alle analisi degli scostamenti VIR-RAB .....</b>	<b>10</b>
<b>6 Modalità di certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17.....</b>	<b>11</b>
<b>7 Criteri di carattere generale per l'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore.....</b>	<b>12</b>
<b>8 Le modalità di verifica da parte dell'Autorità.....</b>	<b>13</b>
PARTE III – SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI BANDI DI GARA.....	15
<b>9 Semplificazione dell'iter di valutazione dei bandi di gara .....</b>	<b>15</b>
PARTE IV – CASI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE DISALLINEATE RISPETTO ALLE MEDIE DI SETTORE .....	18
<b>10 Disposizioni relative ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore.....</b>	<b>18</b>
<b>11 Valore delle immobilizzazioni nette ai fini del calcolo dello scostamento VIR-RAB .....</b>	<b>18</b>
<b>12 Rivalutazione della RAB a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito.....</b>	<b>19</b>

## PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

### 1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 613/2017/R/COM) l’Autorità ha avviato, tra gli altri, due procedimenti per la formazioni di provvedimenti in relazione allo svolgimento delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale rispettivamente:
- in materia di *iter* per la valutazione dei valori di rimborso, per adeguare le disposizioni della deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS) sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 124/17;
  - in materia di *iter* di valutazione dei bandi di gara, per integrare le disposizioni contenute nella deliberazione 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS) sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 94, della legge 124/17.
- 1.2 Nel presente documento per la consultazione sono illustrati gli orientamenti dell’Autorità per lo sviluppo delle ipotesi di semplificazione in relazione alle attività finalizzate alla formulazione di osservazioni da parte dell’Autorità sugli scostamenti VIR-RAB e sui bandi di gara. Nel documento sono inoltre affrontate alcune questioni relative al trattamento dei casi di valori delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori disallineate rispetto alle medie di settore in conseguenza di osservazioni formulate da un’impresa distributrice.

### 2 Brevi richiami normativi

- 2.1 In relazione allo svolgimento delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, la legge 124/17 ha introdotto, rispettivamente, con l’articolo 1, comma 93 e con l’articolo 1, comma 94, modifiche in materia di semplificazione dell’*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara.
- 2.2 Su tali tematiche l’Autorità aveva sviluppato alcune considerazioni nell’ambito della segnalazione al Governo e Parlamento 8 marzo 2016, 86/2016/I/GAS.

### ***Norme relative alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB***

- 2.3 L'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come modificato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che, qualora il valore di rimborso (VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara.
- 2.4 L'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 modifica ulteriormente le disposizioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, esentando gli Enti locali dall'obbligo di invio delle valutazioni di dettaglio all'Autorità qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:
- l'Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
  - lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
  - lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento.

### ***Norme relative alle valutazioni dei bandi di gara***

- 2.5 L'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”*, come

successivamente modificato e integrato (di seguito: Regolamento) prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo Regolamento, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota.

- 2.6 L'articolo 9, comma 2, del Regolamento stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni.
- 2.7 L'articolo 1, comma 94, della legge 124/17 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, definisca procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, precisando che in ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i *sub*-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato Regolamento, la documentazione di gara non possa discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni *sub*-criteri.

#### ***Regolazione dell'Autorità in relazione alle verifiche dei valori di rimborso***

- 2.8 Con la deliberazione 310/2014/R/GAS l'Autorità, in seguito all'emanazione delle Linee guida 7 aprile 2014 ha adottato disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale.
- 2.9 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (DIEU) dell'Autorità (di seguito: Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità) 31 luglio 2014, 16/14 l'Autorità ha approvato il cruscotto previsto dal punto 2 della deliberazione 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS, recante informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento.
- 2.10 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 28 gennaio 2015, 1/2015, l'Autorità ha previsto che l'acquisizione dei dati necessari per le verifiche della documentazione inviata dalle stazioni appaltanti all'Autorità ai fini delle verifiche degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata tramite l'utilizzo, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti

VIR-RAB” (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB), disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito *internet* dell’Autorità.

- 2.11 Con la deliberazione 18 maggio 2017, 344/2017/R/GAS l’Autorità ha introdotto alcune semplificazioni dell’*iter* di analisi degli scostamenti VIR-RAB per i casi in cui i Comuni attestino l’integrale applicazione delle Linee guida 7 aprile. In particolare sulla base di tali semplificazioni, complementari a quelle introdotte dalla legge 124/17, viene limitato il numero di documenti che l’Ente locale deve trasmettere (per il tramite della stazione appaltante) all’Autorità per le verifiche.

### ***Regolazione dell’Autorità in relazione ai bandi di gara***

- 2.12 Con la deliberazione 113/2013/R/GAS l’Autorità ha definito l’ambito e le modalità di svolgimento delle verifiche finalizzate alla formulazione di eventuali osservazioni alla stazione appaltante, in relazione all’attuazione delle previsioni del sopra citato articolo 9, comma 2, del Regolamento e ha inoltre stabilito che le stazioni appaltanti redigano, ai fini dell’attuazione delle disposizioni sopra richiamate, una nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del Regolamento, utilizzando lo schema definito dall’Autorità.
- 2.13 Con la medesima deliberazione 113/2013/R/GAS l’Autorità ha precisato e delimitato l’ambito delle verifiche da condurre al fine della formulazione di eventuali osservazioni alla stazione appaltante, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del Regolamento.
- 2.14 L’Autorità ha previsto, in particolare, che le verifiche debbano avere per oggetto l’analisi:
- di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento, secondo cui nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare la stazione appaltante si dovrebbe attenere alle indicazioni del bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo, riportati rispettivamente nell’Allegato 2 e 3 del medesimo decreto, senza introdurre variazioni, anche in ragione dell’esigenza di efficienza e contenimento dei costi;
  - del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del Regolamento;
  - delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3 del Regolamento e della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3 del Regolamento;

- delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio; tale scelta deve essere coerente con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo Regolamento;
  - delle scelte dei punteggi relativi ai *sub*-criteri di cui al comma 15.5 del medesimo Regolamento.
- 2.15 La deliberazione 113/2013/R/GAS ha infine previsto che i termini per la formulazione, da parte dell’Autorità, delle eventuali osservazioni alla stazione appaltante, come previsto dall’articolo 9, comma 2, del Regolamento, decorrano dalla data di ricevimento della documentazione da parte della medesima Autorità, come riscontrabile dal proprio protocollo.
- 2.16 Il punto 4 della deliberazione 113/2013/R/GAS, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del Regolamento, ha previsto di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità di definire:
- lo “Schema di nota giustificativa”, in base al quale le stazioni appaltanti redigono la nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del Regolamento;
  - l’elenco dei documenti che le stazioni appaltanti devono trasmettere all’Autorità. Tra tali documenti sono ricomprese anche le “Linee guida programmatiche d’ambito”, funzionali alla valutazione e alla verifica della coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo.
- 2.17 Schema e nota sono stati definiti con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 7 giugno 2013, 2/13 (di seguito: determinazione 2/13), con la quale, più in generale, è stato disciplinato l’*iter* procedurale relativo all’analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all’Autorità, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento.
- 2.18 Con la deliberazione 19 febbraio 2015, 57/2015/R/GAS l’Autorità ha approvato (Allegato A alla medesima deliberazione) le modalità per l’acquisizione, la custodia e il trattamento, da parte della medesima Autorità, della documentazione di gara inviata all’Autorità dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del Regolamento. Tali modalità prevedono, in particolare, che la documentazione sia preventivamente crittografata dalle stazioni appaltanti, al fine di garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni dei dati contenuti nella medesima documentazione.
- 2.19 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 27 febbraio 2015, 4/2015 l’Autorità ha integrato la già citata determinazione 2/13, prevedendo che le stazioni appaltanti procedano alla

criptazione della documentazione di gara da inviare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento, utilizzando le istruzioni operative rese disponibili, a tal fine, nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità.

- 2.20 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 27 aprile 2015, 6/2015 l'Autorità ha stabilito che l'acquisizione dei dati necessari per le verifiche della documentazione di gara inviata dalle stazioni appaltanti all'Autorità ai fini delle verifiche di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento sia effettuata tramite l'utilizzo, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della Piattaforma informatica bandi di gara, disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità.

### **3 Obiettivi dell'intervento**

- 3.1 Gli obiettivi del presente documento per la consultazione sono definiti in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dall'Autorità con la deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A (obiettivo strategico OS6), che comprendono l'accompagnamento del processo di riassegnazione delle concessioni per nuovi ambiti territoriali al fine di favorire le aggregazioni tra diversi soggetti per assicurare una transizione graduale ed efficiente verso un nuovo modello di distribuzione.
- 3.2 In questo contesto, l'attuazione delle semplificazioni previste dalla legge 124/17 dovrebbe fornire un impulso a un più rapido svolgimento delle gare d'ambito in condizioni di trasparenza e concorrenza, con benefici per i clienti finali in termini di contenimento dei costi del servizio.

### **4 Struttura del documento**

- 4.1 Il presente documento, oltre alla presente parte introduttiva, contiene:
- una Parte II dedicata alla semplificazione dell'*iter* di valutazione dei valori di rimborso;
  - una Parte III dedicata alla semplificazione dell'*iter* di valutazione dei bandi di gara;
  - una Parte IV dedicata all'esame di alcune questioni connesse a situazioni di valore degli *asset* ai fini regolatori disallineate rispetto alle medie di settore, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17.

## **PARTE II – SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI RIMBORSO (VIR)**

### **5 Il quadro delle semplificazioni in relazione alle analisi degli scostamenti VIR-RAB**

- 5.1 L'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 introduce una deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 concernente l'obbligo di trasmissione all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo Comune.
- 5.2 In particolare non ricorre l'obbligo per la stazione appaltante di inviare all'Autorità gli scostamenti VIR-RAB maggiori del 10%, qualora:
- l'Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
  - lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
  - lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località del singolo comune non superi il 20 per cento.
- 5.3 Ciò comporta che, nei casi in cui sia già stata trasmessa all'Autorità la documentazione relativa agli scostamenti VIR-RAB, laddove ricorrano le suddette condizioni, la stazione appaltante ha facoltà di informarne l'Autorità col conseguente venir meno dei presupposti per lo svolgimento delle attività di verifica da parte di quest'ultima.
- 5.4 L'Autorità in relazione all'esigenza di contemperare gli obiettivi di semplificazione con l'esigenza di garantire un processo di individuazione dei valori di rimborso trasparente e certo nell'interesse delle stazioni appaltanti, degli operatori e dei clienti finali, sia nella prospettiva dei riconoscimenti tariffari connessi alla valorizzazione delle reti, sia nella prospettiva di promozione della concorrenza e di un'efficiente gestione

dell'attività di analisi e osservazioni ai bandi di gara, ritiene opportuno che siano definiti:

- le modalità attraverso le quali gli Enti locali o i soggetti terzi certifichino all'Autorità di ricadere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;
- alcuni criteri di carattere generale che dovranno essere rispettati nell'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore (di seguito: soggetto terzo certificatore);
- le modalità e i tempi di valutazione delle certificazioni da parte dell'Autorità.

## **6 Modalità di certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17**

- 6.1 Al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti e rendere più agevoli le verifiche da parte della stessa Autorità, è opportuno che siano definiti schemi-tipo da utilizzare per la certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17.
- 6.2 A questo scopo in allegato sono riportati i seguenti schemi-tipo:
- *Allegato 1 - Dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;*
  - *Allegato 2A - Certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull'applicazione delle Linee guida 2014;*
  - *Allegato 2B -Dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti da parte del soggetto terzo certificatore.*
- 6.3 Tali schemi-tipo, a seguito dell'approvazione del provvedimento finale da parte dell'Autorità, saranno resi disponibili sulla piattaforma informatica VIR-RAB per la compilazione.
- 6.4 In relazione ai contenuti della certificazione relativa al rispetto delle Linee guida 7 aprile 2014 è opportuno precisare che le vite utili utilizzate, qualora gli atti o convenzioni individuino durate diverse da quelle riportate nel Regolamento, debbano essere coerenti con eventuali prescrizioni normative (es. con le prescrizioni di legge in tema di validità del bollo metrico). Nei casi in cui gli atti o convenzioni utilizzati per la valutazione delle reti facciano riferimento a prezziari diversi da quelli individuati nelle

Linee guida 7 aprile 2014, dovranno essere rispettate le condizioni individuate dall'articolo 5 del Regolamento e dalle Linee guida 7 aprile 2014 per l'applicazione delle previsioni contenute in tali atti o convenzioni.

- 6.5 In relazione a esigenze di efficienza nella gestione amministrativa, considerato che il soggetto accreditato all'accesso a tale piattaforma è la stazione appaltante, l'Autorità ritiene necessario che la certificazione sia resa disponibile all'Autorità, opportunamente compilata e firmata dall'Ente locale o dal soggetto terzo certificatore, tramite la medesima stazione appaltante.

## **7 Criteri di carattere generale per l'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore**

- 7.1 La legge 124/17 prevede che l'Ente locale possa avvalersi di un idoneo soggetto terzo per certificare le condizioni di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 124/17.
- 7.2 L'Autorità ritiene opportuno identificare alcuni requisiti d'idoneità del soggetto terzo certificatore, al fine di consentire che il procedimento sia svolto in condizioni di neutralità e non discriminazione.

### ***Requisiti del soggetto certificatore***

- 7.3 In generale si ritiene che il soggetto terzo certificatore debba possedere:
- adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi alla valutazione delle reti di distribuzione del gas;
  - requisiti di onorabilità;
  - requisiti di indipendenza.
- 7.4 In relazione alle competenze professionali è opportuno che gli Enti locali definiscano i requisiti in sede di selezione dei soggetti terzi a cui affidare il compito di certificare l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014. In particolare si ritiene che la certificazione debba essere rilasciata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per materie inerenti la valutazione delle reti.
- 7.5 In relazione ai requisiti di onorabilità, si ritiene opportuno fare riferimento, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 del TIUF<sup>1</sup>, alle

---

<sup>1</sup> Il TIUF è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM.'

disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto legislativo 58/98).

- 7.6 In relazione ai requisiti di indipendenza, sempre in coerenza con quanto previsto dagli obblighi di separazione funzionale definiti dall'Autorità<sup>2</sup>, si ritiene opportuno che il soggetto terzo certificatore, oltre a rispettare i requisiti individuati dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 58/98, non abbia rapporti:
- di collegamento o di controllo societario con imprese distributrici;
  - di collaborazione, inerenti l'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione, con imprese distributrici del gas.
- 7.7 Il soggetto terzo certificatore può essere persona fisica o persona giuridica.
- 7.8 In linea generale si ritiene che l'Ente locale, anche in ragione di esigenze di efficienza nell'azione amministrativa, possa incaricare della certificazione direttamente la stazione appaltante.

## **8 Le modalità di verifica da parte dell'Autorità**

- 8.1 Rispetto alle dichiarazioni rilasciate, l'Autorità si limita ad alcune verifiche di carattere formale sulla completezza delle informazioni contenute nella *“Certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull'applicazione delle Linee guida 2014”*, nella *“Dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17”* e nella *“Dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti da parte del soggetto terzo certificatore”*.
- 8.2 L'Autorità svolgerà le verifiche garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara.
- 8.3 I termini di verifica decorreranno dalla data di acquisizione degli schemi-tipo a piattaforma informatica VIR-RAB. Entro 30 giorni dall'acquisizione, l'Autorità comunicherà l'esito della verifica alla stazione appaltante.
- 8.4 L'Autorità si riserva in ogni caso la possibilità di effettuare verifiche puntuali. In questi casi richiederà alla stazione appaltante di trasmettere documentazione di dettaglio.

---

<sup>2</sup> In particolare si fa riferimento all'articolo 10 del TIUF.

***Spunti per la consultazione***

- S1. Osservazioni in relazione alle ipotesi relative alla modalità di certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 124/17.
- S2. Osservazioni in merito ai criteri di carattere generale per l'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore.
- S3. Osservazioni rispetto all'ipotesi che il soggetto certificatore possa essere la stazione appaltante.
- S4. Osservazioni in merito alle ipotesi relative alle modalità di verifica da parte dell'Autorità.

## PARTE III – SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI BANDI DI GARA

### 9 Semplificazione dell'iter di valutazione dei bandi di gara

- 9.1 L'articolo 1, comma 94, della legge 124/17, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento, prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, definisca procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, precisando che in ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i *sub*-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato Regolamento, la documentazione di gara non possa discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni *sub*-criteri.
- 9.2 In relazione alle verifiche dell'Autorità *ex* articolo 9, comma 2, del Regolamento l'Autorità, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 94, della legge 124/17, è orientata a introdurre un percorso preferenziale che riduca l'ambito delle verifiche individuate con la deliberazione 113/2013/R/GAS. In particolare, al fine di semplificare senza compromettere la tutela di interessi rilevanti, l'Autorità ritiene opportuno che, nel caso di percorso preferenziale, le stazioni appaltanti si limitino a rendere disponibile all'Autorità la documentazione strettamente necessaria per le verifiche relative:
- ai valori di VIR e RAB riportati nella documentazione di gara;
  - al rispetto dei criteri fissati dagli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento in relazione alla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i *sub*-criteri di gara;
  - alla congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo.
- 9.3 Di conseguenza l'Autorità ritiene necessario che siano resi disponibili:
- un prospetto che riporti per ciascun Comune dell'ambito i valori di VIR e RAB con i relativi riferimenti temporali;
  - un estratto del bando di gara e del disciplinare di gara con riferimento agli articoli nei quali sono riportati i criteri di ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i *sub*-criteri di gara;

- le linee guida programmatiche d'ambito.
- 9.4 Le verifiche sui valori di VIR e RAB mirano a dare certezza agli operatori che partecipano alle gare sul rispetto delle condizioni individuate dalla legge e dal Regolamento e sul rispetto delle eventuali osservazioni dell'Autorità.
- 9.5 Le verifiche sul rispetto dei criteri di assegnazione dei punteggi sono orientate a garantire che le scelte della stazione appaltante risultino coerenti con le disposizioni del Regolamento
- 9.6 Rispetto alla coerenza delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo l'Autorità ritiene che l'analisi costi benefici dovrebbe essere fondata su una puntuale identificazione del progetto, degli obiettivi, (compresi quelli socioeconomici), prevedere adeguate analisi di fattibilità, analisi delle opzioni alternative, comprendere un'analisi economica e analisi di sensibilità e del rischio.
- 9.7 Dall'analisi costi-benefici devono emergere in modo chiaro l'identificazione della *baseline*, sia essa una soluzione *business as usual* o una soluzione alternativa di sviluppo, l'identificazione della soluzione allo studio e di una o più soluzioni alternative, corredata da ipotesi sullo sviluppo del sistema nell'arco temporale in analisi (domanda, utenti, ecc).
- 9.8 Inoltre dovrebbero essere esplicitate le ipotesi specifiche per costi e benefici, la definizione temporale dei costi della soluzione, la vita economica assunta per i benefici monetizzati della soluzione, il tasso di sconto (sociale) utilizzato ed eventuali altri impatti (positivi o negativi) non monetizzati. Dovrebbe poi essere fornita una sintesi dei risultati, con individuazione dei principali parametri che impattano su costi e benefici.
- 9.9 In relazione all'individuazione delle condizioni minime di sviluppo si deve osservare che l'Autorità ritiene meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti che siano effettuati in condizioni di economicità e che di conseguenza le condizioni minime di sviluppo debbano individuare livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio. Estensioni di rete che eccedano il livello individuato nelle condizioni minime di sviluppo, valutate a consuntivo sulla base del numero di clienti che effettivamente si connette alla rete, dovranno prevedere:
- un onere a carico delle imprese, per la quota relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del Regolamento (metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in

conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità). Gli investimenti che le imprese aggiudicatrici effettuano in esito alle offerte (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del Regolamento) non potranno concorrere alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari (riconoscimento di ammortamento e remunerazione del capitale investito);

- un onere diretto a carico dei clienti finali che richiedano la connessione per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese;
- in linea generale l'Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete nelle aree non disagiate prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente, entro il quale, sul piano tariffario, sia possibile garantire una piena socializzazione del costo. Similmente, in relazione alle aree disagiate, l'Autorità ritiene congruo un limite pari a circa 20-25 metri per utente.

9.10 I documenti di gara di cui al precedente punto 9.3 saranno resi disponibili all'Autorità mediante la Piattaforma informatica bandi di gara.

***Spunti per la consultazione***

S5. Osservazioni in merito alle ipotesi di introduzione di un percorso preferenziale di valutazione dei bandi di gara.

## **PARTE IV – CASI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE DISALLINEATE RISPETTO ALLE MEDIE DI SETTORE**

### **10 Disposizioni relative ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore**

- 10.1 Nella presente Parte IV sono esaminate alcune questioni relative ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore.
- 10.2 Nel capitolo 11 viene richiamato il contenuto dell'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 in relazione al calcolo dello scostamento VIR-RAB nei casi di valore delle immobilizzazioni disallineate rispetto alle medie di settore. Nel capitolo 12 sono invece sviluppate alcune considerazioni in relazione ai criteri di valutazione delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore a seguito dell'affidamento mediante gara.

### **11 Valore delle immobilizzazioni nette ai fini del calcolo dello scostamento VIR-RAB**

- 11.1 L'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 prevede che, nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento sia determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità, attualmente indicati nell'articolo 23, comma 1, della RTDG (Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS).
- 11.2 L'articolo 23, comma 1, della RTDG definisce il valore parametrico unitario delle immobilizzazioni lorde di località per i servizi di distribuzione e misura del gas. In particolare, il valore stimato dell'immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località è definito in funzione della densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, dell'altitudine e del numero di punti di riconsegna della località.
- 11.3 Al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'invio della documentazione e dei dati per la verifica degli scostamenti VIR-RAB, l'Autorità intende procedere alla pubblicazione di specifici chiarimenti procedurali relativi alle modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette applicando i criteri di valutazione parametrica ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della RTDG.

- 11.4 In particolare, tali chiarimenti riguardano le modalità di determinazione del valore netto delle immobilizzazioni di località a partire dal valore dell'immobilizzato lordo ottenuto in applicazione della formula parametrica di cui all'articolo 23 della RTDG, sulla base della stratificazione *standard* definita con la determinazione 5 febbraio 2016, 4/2016 – DIUC (di seguito: determinazione 4/2016).
- 11.5 Occorre infatti evidenziare che sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della RTDG, le disposizioni sulla stratificazione *standard* previste in relazione al valore di rimborso si applicano anche ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, di cui all'articolo 22 della medesima RTDG.
- 11.6 In sede di chiarimenti l'Autorità è orientata a procedere - nell'ottica di agevolare il calcolo da parte delle stazioni appaltanti del valore netto delle immobilizzazioni nette di località, da confrontare con il VIR - alla pubblicazione di una stratificazione *standard* da applicare ai valori lordi delle immobilizzazioni, definita a partire dalla stratificazione *standard* dei valori netti di cui alla determinazione 4/2016. Una volta ricostruita la stratificazione dei valori lordi dell'immobilizzato è possibile ottenere il valore netto delle immobilizzazioni di località sulla base delle vite utili regolatorie definite dalla RTDG.
- 11.7 L'Autorità intende valutare anche la possibilità di rendere disponibile uno specifico *tool* sul sito *internet* che funga da guida nel calcolo del valore parametrico dei cespiti.

## **12 Rivalutazione della RAB a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito**

- 12.1 Secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera b), della RTDG, a seguito dell'affidamento del servizio mediante gara, nei casi in cui il gestore entrante sia uguale al gestore uscente, il valore iniziale delle immobilizzazioni nette di località è calcolato sulla base del valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori.
- 12.2 Nei casi indicati nel paragrafo precedente, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 1, della RTDG, qualora il valore delle immobilizzazioni nette sia disallineato rispetto alle medie di settore (c.d. RAB depresse) è previsto un meccanismo di rivalutazione.

### ***I criteri di rivalutazione delle RAB depresse***

- 12.3 In particolare, se il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete risulta inferiore del 25% rispetto al valore unitario per metro di rete determinato in via parametrica secondo la formula riportata

all'articolo 23 della medesima RTDG, il valore iniziale, per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette viene calcolato in funzione del valore lordo parametrico (di cui all'articolo 23), applicando un coefficiente pari a 0,75.

- 12.4 L'articolo 22, comma 2, della RTDG prevede che tali disposizioni si applichino anche ai cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti, con le medesime decorrenze previste per i cespiti soggetti a trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante.
- 12.5 In data 13 marzo 2015 sono stati pubblicati chiarimenti dell'Autorità relativi all'applicazione della RTDG, riguardanti, tra le altre tematiche, il valore delle immobilizzazioni disallineate rispetto alle medie di settore (c.d. "RAB depresse").
- 12.6 Come evidenziato in tali chiarimenti, i parametri della formula di cui all'articolo 23, comma 1, della RTDG, sono stati definiti sulla base di analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011 (esclusi i dati relativi alle località in tariffa d'ufficio o con stratificazione mancante), a prezzi dell'anno 2012. Su queste basi, il valore parametrico unitario delle immobilizzazioni lorde di località, ottenuto dall'applicazione di tali parametri, sarà anch'esso espresso a prezzi dell'anno 2012; tale valore verrà pertanto rivalutato con il deflatore degli investimenti fissi lordi ai fini di renderlo confrontabile con il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete, in applicazione dell'articolo 22, comma 1, della RTDG.

***Le osservazioni formulate da un'impresa distributrice rispetto ai criteri di rivalutazione delle RAB depresse***

- 12.7 In relazione al trattamento delle RAB depresse, un'impresa distributrice ha proposto di introdurre una modifica delle modalità di rivalutazione del valore delle immobilizzazioni nette a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito attualmente previste dalla RTDG.
- 12.8 In particolare, è stato proposto di prevedere la rivalutazione del valore delle immobilizzazioni nette all'anno 2011 (preso a riferimento per la stima dei parametri della formula parametrica) e di sommare a tale valore rivalutato, ai fini della determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito, il valore delle immobilizzazioni nette dal 2012 all'anno di affidamento, determinato in continuità con le modalità di rendicontazione e trattamento attualmente previste.
- 12.9 Tale previsione troverebbe giustificazione nel fatto che la rivalutazione del valore delle immobilizzazioni di località all'anno di affidamento mediante

gara d'ambito disincentiverebbe le imprese a effettuare investimenti nel periodo dal 2012 all'anno di affidamento, dal momento che tali investimenti, in applicazione dell'articolo 22 della RTDG, non verrebbero considerati ai fini dei riconoscimenti tariffari.

***Le valutazioni dell'Autorità rispetto alle osservazioni formulate da un'impresa distributrice***

- 12.10 L'Autorità non ritiene opportuno introdurre modifiche delle modalità di rivalutazione delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore.
- 12.11 In merito occorre preliminarmente osservare che nel caso in cui il gestore uscente non si riconfermi nella gestione della località a seguito della gara d'ambito, il medesimo gestore uscente sarà ristorato dei costi sostenuti per gli investimenti successivi al 2011 mediante il pagamento del VIR da parte del gestore entrante.
- 12.12 Nel caso in cui invece il gestore uscente si riconfermi nella gestione della località e quindi possano trovare applicazione le disposizioni relative alla rivalutazione delle RAB depresse, si deve considerare che al termine del primo periodo di affidamento d'ambito in ogni caso tutti i cespiti soggetti a trasferimento oneroso al gestore entrante saranno valutati a valore di rimborso, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della RTDG.
- 12.13 Di conseguenza gli investimenti realizzati successivamente al 2011 e fino all'anno di affidamento mediante gara verrebbero quindi riconosciuti puntualmente ai fini tariffari al termine del primo periodo di affidamento, in funzione del valore di rimborso.
- 12.14 Si evidenzia inoltre che è interesse e responsabilità delle imprese distributrici mantenere adeguati *standard* di qualità e sicurezza nel servizio di distribuzione anche negli anni precedenti le gare d'ambito. Non risulta pertanto condivisibile la tesi secondo la quale la condizione di idoneità alla rivalutazione della RAB ai sensi dell'articolo 22 della RTDG possa introdurre forme di disincentivo alla realizzazione degli investimenti funzionali ad un esercizio efficiente e in sicurezza delle reti di distribuzione.
- 12.15 Occorre inoltre rilevare che il presunto disincentivo ad effettuare gli investimenti non sussisterebbe comunque nei casi in cui gli investimenti realizzati successivamente al 2011 consentano di superare il valore soglia sotto il quale ricorrono le condizioni per la rivalutazione della RAB. In tali casi i riconoscimenti tariffari risulterebbero superiori rispetto a quelli derivante dalla mera rivalutazione della RAB in assenza di tali investimenti.

12.16 Da ultimo si rileva che un'eventuale modifica delle modalità di rivalutazione delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore che troverebbe giustificazione nella presunta esistenza di un disincentivo a effettuare investimenti fino all'anno di affidamento potrebbe essere valutata solo in relazione a investimenti futuri, a partire dall'anno 2018.

***Spunti per la consultazione***

S6. Osservazioni in materia di disposizioni relative ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore.

**Dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17**

La stazione appaltante..... dell'ATEM di .....con riferimento ai seguenti Comuni:

<b>COMUNE</b>	<b>Codice ISTAT Comune</b>

dichiara:

- di aver acquisito la certificazione dell'Ente locale concedente o del soggetto terzo certificatore che attesti che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014, nel rispetto di eventuali disposizioni di legge sulla durata delle vite utili dei cespiti e nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 5 del decreto 226/11 e delle Linee guida 7 aprile 2014 in relazione all'utilizzo di prezzari previsti in atti o convenzioni;
- lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulta superiore alla percentuale dell'8 per cento;
- lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località del singolo comune non supera il 20 per cento.

Luogo e data.....

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

*Allegato 2A*

**Certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo  
certificatore sull'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014**

**Il/la ..... (denominazione Ente locale o soggetto terzo certificatore)  
certifica che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni  
contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014, nel rispetto di eventuali disposizioni di  
legge sulla durata delle vite utili dei cespiti e nel rispetto delle indicazioni  
dell'articolo 5 del decreto 226/11 e delle Linee guida 7 aprile 2014 in relazione  
all'utilizzo di prezzari previsti in atti o convenzioni.**

**Luogo e data.....**

**FIRMA**

---

**Dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti  
da parte del soggetto terzo certificatore**

Il/la ..... (denominazione Ente locale) dichiara di aver individuato,  
quale soggetto terzo certificatore:

- la stazione appaltante.....;
- il seguente soggetto terzo certificatore: .....

Il medesimo Ente locale, nel caso in cui sia stato individuato un soggetto terzo  
certificatore, dichiara di aver verificato ed ottenuto dichiarazioni sostitutive di atto  
notorio che il soggetto terzo certificatore:

- non abbia rapporti:
  - di collegamento o di controllo societario con imprese distributrici;
  - di collaborazione, inerenti l'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione, con imprese distributrici del gas;
- soddisfi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- disponga delle necessarie competenze tecniche per lo svolgimento delle valutazioni.

**Luogo e data.....**

**FIRMA**

\_\_\_\_\_